

Pubblicato il 20/02/2020

**N. 00349/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 02728/2019 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ai sensi dell'art. 114 cod.proc.amm.*

sul ricorso numero di registro generale 2728 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Mennuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliataria *ex lege*;

***per l'esecuzione del giudicato***

formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-in data 15 aprile 2015 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 18 febbraio 2020 il dott. Italo Caso e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-in data 15 aprile 2015 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con conseguente corresponsione in suo favore della complessiva somma di "... € 13.007,63, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale ..." e del rimborso delle "... spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 ..." (così il dispositivo della sentenza n. 1081/2015);

che egli assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero della Salute abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva, e nonostante il passaggio in giudicato della stessa, si da quantificare il dovuto nella misura totale di € 14.994,20;

che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di determinazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato, nonché di nomina di un Commissario *ad acta* con il compito di provvedere in sostituzione dell'ente in caso di persistenza nell'inadempimento;

che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 30 maggio 2017) del Cancelliere del Tribunale di Milano;

che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla camera di consiglio del 18 febbraio 2020, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell'Amministrazione intimata – circa, in particolare, l'asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario –, e in ragione dell'intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;

che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-in data 15 aprile 2015 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, provvedendo al pagamento della somma complessivamente dovuta, nella misura ivi stabilita – alla determinazione del cui effettivo importo dovrà però procedere l'Amministrazione sulla base di conteggio compiuto in applicazione dei criteri indicati dal giudice ordinario –, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, salvo quanto eventualmente *medio tempore* versato;

che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario *ad acta*, che sin d'ora si nomina nel Direttore della "Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure" presso il Ministero della Salute (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso al pagamento di quanto ancora dovuto;

che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario *ad acta*;

che va accolta anche la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente ancora dovuto, assumendo – da un lato – quale *dies a quo* il giorno della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente e – dall'altro lato – quale *dies ad quem* il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell'adempimento, quello dell'insediamento del Commissario *ad acta* investito dei poteri finalizzati all'esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del *munus* e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell'Amministrazione inadempiente);

che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero della Salute, nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-in data 15 aprile 2015 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione al ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutogli, oltre all'eventuale somma di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);

b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora quale Commissario *ad acta* il Direttore della "Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della Sicurezza delle cure" presso il Ministero della Salute (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-in data 15 aprile 2015 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, riconoscendo all'interessato anche quanto dovutogli ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;

c) nessun compenso sarà dovuto per l'eventuale attività commissariale;

d) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Laura Patelli, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Italo Caso**

IL SEGRETARIO